



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**Istituto d'Istruzione Superiore**  
**"GAETANO DE SANCTIS"**

00189 Roma – Via Cassia, 931 – ☎ 06121122945  
28° Distretto N.Cod.Fisc. 80410770582 – Cod. Mecc. RMIS06200B  
con sezioni associate:RMPC06201P – RMPS06201T – ROMA  
✉ [RMIS06200B@istruzione.it](mailto:RMIS06200B@istruzione.it) @ [RMIS06200B@pec.istruzione.it](mailto:RMIS06200B@pec.istruzione.it)  
<http://www.liceodesanctisroma.edu.it>



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "DE SANCTIS"-ROMA  
Prot. 0004138 del 05/09/2020  
02-01 (Uscita)

## **PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI SCORRETTI NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE SVOLTE IN MODALITÀ DIGITALE INTEGRATA E VIDEO LEZIONI**

In riferimento a comportamenti non corretti, addirittura di rilevanza penale, che si potrebbero evidenziare durante le connessioni informatiche necessarie per realizzare la Didattica Digitale Integrata, si ritiene opportuno ricordare che la legge n° 547/93 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di reati qualificandoli informatici la cui attività illecita ha come oggetto o mezzo, per la commissione del reato, un sistema informatico o telematico.

Poiché per realizzare la Didattica Digitale Integrata (DDI) la Istituzione Scolastica ha autorizzato l'utilizzo di piattaforme (come indicate dal Ministero dell'Istruzione), è evidente che comportamenti non corretti potrebbero integrare i seguenti reati:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater c.p.)
- Violazione della corrispondenza e delle comunicazioni informatiche e telematiche (art. 616, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies c.p.)

Inoltre, qualora l'introduzione fosse effettuata allo scopo di danneggiare il sistema informatico in modo da interrompere le video lezioni, si integrerebbero i reati:

- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-bis c.p.)

A queste fattispecie si aggiunge, ovviamente, il reato di cui all'art. 340 C.P. *"interruzione di pubblico servizio"*.

Si invitano pertanto gli esercenti la responsabilità genitoriale a prestare la massima vigilanza affinché i minori tengano comportamenti corretti durante le connessioni e rifuggano da altri comportamenti che

potrebbero integrare reati quali sopra indicati e soprattutto si astengano dal fornire le password, credenziali e link a persone estranee che potrebbero inserirsi abusivamente ed assumere atteggiamenti censurabili e commettere i reati sopra richiamati. Ovviamente i maggiorenti risponderebbero in proprio, sia dal punto penalistico che civilistico.

Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, in riferimento al regolamento d'istituto, al regolamento per cellulari e altri dispositivi e alla media social policy dell'istituto, e' assolutamente vietato estrarre e/o diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza e alla lezione online. La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell'immagine di altre persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. In caso di abusi o mancato rispetto delle regole, si procederà a informarne le famiglie e gli alunni potranno essere esclusi dalle lezioni anche per uno o più giorni.

Inoltre, comportamenti riconducibili a bullismo e cyberbullismo, possono configurare fattispecie perseguibili penalmente. In particolare, possono configurare il reato di Diffamazione, perseguibile ai sensi dell'art. 595 c.p, nonché il reato classificato come "Atti persecutori" ex art. 612 bis c.p. Quest'ultima fattispecie, nota anche come stalking, punisce chi, in maniera reiterata, minaccia o molesta qualcuno, causandogli un grave e perdurante stato di ansia o di paura. Le pene sono molto severe e si può arrivare anche a cinque anni di reclusione. Per il nostro ordinamento l'imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al quattordicesimo anno.

Si richiamano le Linee di orientamento ministeriali emanate a seguito dell'entrata in vigore della Legge 71/2017 (LEGGE 29 maggio 2017 , n. 71 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*).

Nell'ottica di promuovere forme conciliative che possano evitare il coinvolgimento dei minori, sia quali autori del reato sia quali vittime in procedimenti penali, l'art. 7 della Legge 71/2017 prevede uno strumento d'intervento preventivo, ovvero l'ammonimento del Questore.

Tale previsione risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni di tipo educativo, stimolando nel minore ultraquattordicenne una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una generale presa di coscienza sul medesimo.